

L. 13 gennaio 1994, n. 43.

(Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 1994)

Art. 1.

1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione [\(1\)](#).

2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'[articolo 11](#) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.

Note:

[\(1\)](#) Le parole "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione" sono state così sostituite alle precedenti "ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione" dall'[art. 32](#), comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dal 26 giugno 2012, da convertire entro il 25 agosto 2012.

L. 13 gennaio 1994, n. 43.

(Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 1994)

Art. 1-bis. [\(1\)](#)

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 83-bis](#), comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.

Nella richiesta sono specificati altresì:

- a) l'ammontare totale dell'emissione;
- b) l'importo di ogni singola cambiale;

- c) il numero delle cambiali;
- d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
- e) la data di emissione;
- f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
- g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
- h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
- i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
- j) l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.

3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'[articolo 6 della tariffa](#) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 32](#), comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dal 26 giugno 2012, da convertire entro il 25 agosto 2012.

L. 13 gennaio 1994, n. 43.

(Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 1994)

Art. 2.

1. Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze [20 agosto 1992](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: «non superiore a 12 mesi», sono inserite le seguenti: «, nonché cambiali finanziarie».

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.

L. 13 gennaio 1994, n. 43.

(Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 1994)

[Art. 3.] [\(1\)](#)

[1. Le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'[articolo 1](#), terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981,

n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'[art. 16](#), comma 1, lett. m), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

L. 13 gennaio 1994, n. 43.

(Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 1994)

Art. 4.

1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.

L. 13 gennaio 1994, n. 43.

(Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 1994)

Art. 5.

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.